

**CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL
DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

Il Servizio Istituti di garanzia dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - c.f. 80062590379, sito in Viale Aldo Moro, 50 a Bologna, presso cui ha sede il Difensore civico regionale, nella persona della Responsabile del Servizio Patrizia Comi;

e

il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna - P.Iva 01232710374, nella persona del Direttore del Settore Segreteria Generale, dott.ssa Lara Bonfiglioli;

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 1, ha disposto la soppressione, a partire dalla data di scadenza del mandato dei Difensori ancora in essere, della figura del Difensore civico comunale prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- stante la fase di evoluzione dell'attuale assetto istituzionale verso la costituzione della città metropolitana di Bologna, tale figura non risulta ad oggi istituita nella provincia di Bologna;
- il Comune di Bologna si è dotato del servizio di difesa civica sin dal 1993, dapprima in regime di convenzione con la Regione Emilia-Romagna e successivamente in forma autonoma con la nomina di un proprio Difensore il cui incarico è cessato in data 23 maggio 2014;

Ritenuto

- opportuno, da parte del Comune di Bologna, dare continuità alla ventennale esperienza della difesa civica comunale e di continuare a garantire la migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici dell'Amministrazione comunale, provvedendo al contempo a riorganizzare il servizio offerto, anche in un'ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa;

Visti:

- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)" e s.m.i., in base al quale le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della regione possono, su richiesta degli stessi e previa stipula di apposite convenzioni, essere svolte dal Difensore Civico

- regionale;
- l'art. 13, comma 6, dello Statuto del Comune di Bologna, che prevede la possibilità per il Consiglio comunale di assicurare l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) dello Statuto medesimo anche mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del Difensore civico regionale;
 - la deliberazione del Consiglio comunale di Bologna Odg n. 230 seduta del 26/05/2014;

Dato atto:

- del parere positivo sulla proposta di schema di Convenzione espresso dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con deliberazione n. 51 del 25/06/2014;

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Bologna si impegna ad affidare al Difensore civico regionale le funzioni di difesa civica comunale, relativamente alle funzioni di cui all'art. 13, commi 1, lett. a), 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, dello Statuto comunale.
2. Il Difensore Civico regionale si impegna a svolgere le funzioni suddette, attivandosi sia sulla base di specifiche richieste di intervento presentate, anche oralmente, da chiunque ne abbia interesse sia d'ufficio, secondo quanto previsto dalla citata L.R. del 16 dicembre 2003, n. 25 e s.m.i.,.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Difensore civico regionale può esperire tentativi di mediazione su richiesta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e gli uffici dell'Amministrazione comunale. Nel corso dell'udienza di mediazione, il Difensore civico regionale può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.
4. Non rientrano nella competenza del Difensore civico regionale le azioni e le controversie comunque promosse o insorte a) per far valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni, nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 Modalità di intervento e obblighi delle Parti

1. L'attività del Difensore civico è esercitata secondo le modalità previste dall'art. 13, commi 1, lett. a), 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, comma 4 dello Statuto comunale e dalle disposizioni della Legge Regionale n. 25 del 16 dicembre 2003 e s.m.i..
2. In ogni caso il Difensore Civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento, delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.
3. Ai fini dell'istruttoria di propria competenza, il Difensore civico si rapporta con i dirigenti della struttura competente, i quali sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine la loro collaborazione e ad inviare al Difensore Civico, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, una relazione scritta sui quesiti posti.
4. Gli uffici comunali si impegnano a fornire la massima collaborazione al Difensore civico regionale e ai suoi incaricati nell'espletamento delle loro funzioni. Nei confronti degli uffici e dei servizi comunali, il Difensore Civico regionale ha diritto di:
 - a) richiedere notizie sullo stato delle procedure sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare e ottenere copia di atti, fatti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e acquisire le informazioni disponibili;
 - c) sollecitare i competenti uffici a porvi rimedio e ad adottare gli opportuni provvedimenti.
5. I profili organizzativi e le interazioni del Difensore civico regionale con le articolazioni dell'Amministrazione comunale sono disciplinati in apposite disposizioni attuative, adottate congiuntamente dalle Parti.
6. Il Difensore civico regionale invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali suggerimenti e proposte per l'Amministrazione comunale, ha diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività.

Art. 3 **Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha la durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto fra le Parti.
2. Alle Parti è data facoltà di recesso con preavviso di tre mesi, mediante comunicazione scritta.

Art. 4

Parte economica

1. Il Comune di Bologna si impegna a versare annualmente all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 12.640,11 (diconsi Euro dodicimilaseicentoquaranta/11), quale quota di partecipazione alle spese derivanti dall'extra carico di lavoro per la struttura del Difensore civico regionale.
2. Tale somma dovrà essere versata con pagamento posticipato da corrispondersi entro il 31 maggio di ogni anno, riportando come causale di pagamento l'anno finanziario di riferimento della quota, a: Tesoreria dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – Conto corrente: UNICREDIT S.p.A. - Filiale di Via Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna - IBAN: IT46 V 02008 02435 000003010362.

Art. 5

Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione. A tale riguardo le Parti si impegnano:
 - a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di difesa civica.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" (di seguito il "Codice Privacy") e successive modifiche ed integrazioni, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.
2. Per l'Assemblea, responsabile di II livello del trattamento dei dati personali è la Responsabile del Servizio Istituti di Garanzia ex Regolamento regionale n. 2/2006.
3. I Responsabili provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della controparte.

Art. 7

Foro competente

1. Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente Convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la CCIAA o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 8
Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le cui clausole sono state pienamente comprese e specificamente discusse e approvate dalle parti, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia. Restano salve le eventuali ulteriori modifiche necessarie a tale Convenzione, qualora nel corso della collaborazione si consolidassero ulteriori prassi utili al perseguimento del fine prefissato.
2. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Bologna, 08 LUG. 2014

Documento firmato digitalmente

Per il Servizio Istituti di garanzia
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
La Responsabile

Patrizia Comi

Per il Comune di Bologna
Il Direttore del Settore Segreteria Generale

Lara Bonfiglioli